

S T A T U T O

1) Denominazione e sede

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il Codice del Terzo Settore, d'ora innanzi CTS) è corrente con sede in Napoli alla Piazza dei Martiri n. 58 l'Associazione riconosciuta denominata "Associazione Alessandro Scarlatti - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, "Associazione Alessandro Scarlatti - ETS", fondata nel 1919, e qualificata Ente Morale con D.P.R. 27 marzo 1948 n. 684, quale istituzione di alta cultura musicale.

Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali, comunque denominate.

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra normativa pro tempore vigente, di natura primaria o secondaria.

Lo Statuto è informato al principio di favorire, nel modo più ampio possibile, la partecipazione degli associati alla organizzazione e all'attività dell'Associazione.

L'Associazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2) Scopo e oggetto

L'associazione quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118 della Costituzione, al fine di perseguire il bene comune, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- 1) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i art. 5 c.1 CTS);
- 2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d art. 5 c.1 CTS);
- 3) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f art. 5 c.1 CTS);
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l art. 5 c.1 CTS).

Essa si propone la promozione e la diffusione dell'arte e della cultura musicale nelle sue molteplici forme e nel

solco della grande tradizione napoletana, anche in collaborazione con altre istituzioni culturali di livello nazionale e internazionale, nonché la valorizzazione dei talenti musicali di Napoli e della Campania e ogni altra iniziativa socialmente utile alla formazione e alla crescita civile dei giovani attraverso la musica.

In via secondaria e strumentale l'Associazione può svolgere le seguenti attività diverse, anche in collaborazione con enti privati e pubblici: organizzazione e produzione, oltre all'eventuale stagione concertistica, di concerti e spettacoli, anche in connessione con altre forme d'arte quali la danza, il teatro, il cinema, la pittura e la scultura; programmi di formazione; conferenze, seminari, dibattiti e mostre; premi e borse di studio; percorsi educativi musicali per le scuole del territorio, con finalità anche sociali per contrastare la dispersione scolastica; ricerche, pubblicazioni e ogni altra attività in campo musicale, utile al perseguimento degli scopi istituzionali, compreso la promozione di un'orchestra e di gruppi di musica da camera, sostenendone l'attività, nonché l'eventuale istituzione di una biblioteca a servizio del pubblico, promozione e organizzazione di iniziative in ambito di concertismo violinistico e formazione musicale nel nome della Fondazione Alberto Curci, custodia e arricchimento del proprio archivio, dichiarato di eccezionale interesse storico e culturale, curandone la valorizzazione e la consultazione da parte del pubblico, elaborazione e attuazione di progetti culturali, singolarmente e in partenariato con enti anche non nazionali. Il tutto con garanzia di eccellenza in ogni sua attività, tenendo conto delle condizioni economico-finanziarie.

Tali attività diverse devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, CTS.

Articolo 3) Volontari e lavoratori

L'Associazione può avvalersi ai sensi della normativa pro tempore vigente, di lavoratori dipendenti e di volontari.

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 CTS, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri membri degli organi sociali, e ciò anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4) Durata

L'Associazione ha durata indeterminata.

Articolo 5) Associati

Sono membri dell'Associazione i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione, nonché i soggetti che, secondo lo Statuto e la normativa pro tempore vigente, sono ammessi a

parteciparvi come associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di associati.

Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) associati **Benemeriti**, che forniscono apporti personali o contributi, di qualsiasi natura, di particolare rilevanza nella vita dell'associazione; essi vengono dichiarati tali annualmente dal Consiglio Direttivo e per quell'anno sono esentati dal pagamento della quota sociale. I soci benemeriti possono essere anche enti collettivi e hanno gli stessi diritti dei soci ordinari.

b) associati **Ordinari**, distinti in seniores e juniores, a seconda cheentino più o meno di 30 (trenta) anni e per i quali il Consiglio Direttivo può prevedere quote sociali differenziate,

c) associati **Onorari**, in numero non superiore a dieci, coloro che si sono distinti per altissimi meriti nello sviluppo dell'attività dell'associazione in campo musicale e culturale. L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, nomina gli associati onorari con la maggioranza dei due terzi dei presenti in assemblea. Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento delle quote associative e partecipano di diritto all'assemblea.

Quando nello Statuto si menzionano gli associati senz'altra aggettivazione, ci si riferisce indistintamente agli associati di qualsiasi categoria.

La qualità di associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione dell'associato, o per altre cause di cessazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

L'Associazione presuppone la pluralità degli associati e, pertanto, il non temporaneo venir meno della pluralità degli associati è da considerare come una fattispecie di scioglimento dell'Associazione.

Gli associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi indicati dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Gli associati ordinari sono tenuti a versare la quota associativa annuale entro il mese di ottobre di ciascun anno, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono chiedere la restituzione delle quote e dei contributi a qualunque titolo versati; restano tenuti al versamento della quota associativa per l'anno in cui si verifica la cessazione, nonché delle quote arretrate; non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. In ipotesi di mancato pagamento della quota associativa annuale, o di eventuali quote arretrate, entro il mese di novembre, il Consiglio Direttivo invita l'associato, con raccomandata a.r. o con posta elettronica certificata, a regolarizzare la sua posizione entro trenta giorni dalla

ricezione della predetta comunicazione. Se l'associato non provvede, il Consiglio Direttivo ne può dichiarare l'esclusione.

L'assunzione della qualità di associato consegue all'accoglimento della domanda di ammissione proposta dal soggetto che, presentandola, dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi, in caso di ammissione, a osservare lo Statuto e i regolamenti della Associazione nonché la normativa pro tempore vigente.

L'Associazione valuta la domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite di interesse generale svolta.

L'organo preposto all'esame, all'approvazione e al respingimento della domanda è il Consiglio Direttivo, cui essa va indirizzata.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare in ordine alla domanda entro novanta giorni dal suo ricevimento. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso al Collegio dei revisori, il quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento contenente la disciplina inerente la presentazione delle domande di ammissione, le comunicazioni da intrattenere con i soggetti che abbiano presentato la domanda di ammissione, le modalità per il loro esame e la procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

5.1. Recesso

Qualunque associato può, in qualsiasi momento, comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e di cessare conseguentemente la sua qualità di associato. La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'associato a comunicare il proprio recesso e deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi originatisi in capo all'associato anteriormente al momento di efficacia del recesso. In particolare, l'associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso.

5.2. Esclusione

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dell'associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di associato o per gravi motivi. Qualora l'associato per il quale è proposta l'esclusione sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera la sua esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione all'associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di associato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui essa è comunicata all'associato escluso, salvo impugnazione innanzi ad un Collegio arbitrale. Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale: a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'organizzazione e all'attività dell'Associazione fintanto che il giudizio arbitrale non sia terminato; b) nel caso di non accoglimento dell'impugnazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale; c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi. L'associato escluso è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di esclusione.

Articolo 6) Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio.

L'associazione può percepire, da coloro che usufruiscono dei suoi servizi e prestazioni, corrispettivi per il suo funzionamento ordinario. Ogni eventuale utile, profitto o vantaggio patrimoniale netto, comunque conseguito, sarà destinato al perseguimento degli scopi statuari, nel rispetto delle norme contenute nel Dlgs. n. 117 del 2017 e nelle altre norme inderogabili di legge.

Il patrimonio attuale dell'Associazione è costituito dalle

risorse dell'Associazione stessa—il cui complessivo valore ad oggi è di euro 356.671,00 (trecentocinquantaseimilaseicentosettantuno virgola zero zero).

Qualora risulti che il valore del patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'organo di Controllo devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica, ai sensi della normativa pro tempore vigente.

L'Associazione finanzia la sua attività nel rispetto della normativa pro tempore vigente, mediante: a) la percezione della quota annuale; b) la percezione della quota iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del patrimonio dell'Associazione; c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'Associazione; d) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate a incremento del patrimonio dell'Associazione; e) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione; f) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione; g) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati; h) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione; i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, in conformità all'art. 7 co. 2 del CTS.

L'Associazione può ricevere finanziamenti erogati anche da suoi associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni: a) il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione; b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso di interesse non deve essere superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale, il tasso contrattuale si intende determinato in misura pari al tasso massimo prescritto dalla normativa pro tempore vigente, diminuito di un punto percentuale.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli associati obblighi di finanziamento o di apporto ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della quota annuale. E' comunque facoltà dell'associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla normativa pro tempore vigente. Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'associato all'Associazione, non è ripetibile dall'associato stesso (o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento comunque denominato, che è effettuato dall'associato o da qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla normativa applicabile.

Il Consiglio Direttivo opera con la perizia, la prudenza e la diligenza occorrenti al fine di salvaguardare la consistenza del patrimonio dell'Associazione, vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisca e adotta senza indugio ogni occorrente provvedimento prescritto dalla normativa pro tempore vigente o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza. Inoltre, qualora si renda necessario od opportuno, il Consiglio Direttivo decide, secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza, di destinare porzioni di patrimonio dell'Associazione al finanziamento dell'attività occorrente della Associazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 7) Organi

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente del Consiglio Direttivo; d) il Vicepresidente; e) il Segretario del Consiglio Direttivo ; f) il Tesoriere; g) il Comitato Esecutivo (qualora la sua nomina sia facoltativamente deliberata dal Consiglio Direttivo); h) l'organo di Controllo (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativamente deliberata dall'assemblea); i) il Revisore Legale (qualora la sua nomina sia obbligatoria per legge o sia facoltativa mente deliberata dall'assemblea), l) il Comitato artistico, m) Collegio dei probiviri.

E' possibile anche prevedere la presenza di ulteriori

Organi, come, a titolo meramente esemplificativo, il Comitato Scientifico o altro organo di indirizzo, il Comitato Etico, il Comitato di Beneficenza. In tal caso occorre definirne i compiti, la composizione, la nomina, l'organizzazione della loro attività e la loro interrelazione con gli altri Organi dell'Associazione. Tutte le cariche negli organi dell'Associazione sono a titolo gratuito. È possibile il rimborso delle spese vive sostenute per la carica, purché documentate e previamente autorizzate dal Presidente.

7.1. L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di intervenire all'assemblea che è retta dal principio di eguaglianza di tutti gli associati e delibera con metodo collegiale. Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti, ferma restando l'applicazione della normativa inderogabile pro tempore vigente.

L'Assemblea è convocata almeno volta all'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio d'esercizio. Essa delinea gli indirizzi generali dell'Associazione; nomina revoca i membri del consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere ed eventualmente, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'organo di Controllo ed il Revisore Legale e ne dispone la revoca; delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'Associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti; delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto; approva ogni regolamento (fatta eccezione per quelli che lo Statuto demanda all'approvazione del Consiglio Direttivo) la cui emanazione sia ritenuta opportuna; approva il bilancio di esercizio; delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; delibera su ogni altra materia attribuita alla sua competenza dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati, o dei consiglieri o dell'organo di controllo

La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito mediante avviso indicante giorno, ora e luogo della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito almeno sette giorni prima dell'adunanza: a) agli associati, agli indirizzi di posta elettronica risultanti dal Libro degli associati; b) ai

Consiglieri e ai membri dell'organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'organo di Controllo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano, o in ulteriore subordine, su decisione dell'assemblea da qualunque associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario, verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel verbale dell'adunanza, che il presidente dell'assemblea sottoscrive.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il proprio voto tutti gli associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati.

Ogni associato può conferire **delega** di intervento e di voto in Assemblea nel rispetto della Normativa vigente.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento

dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

7.2. Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto all'amministrazione dell'Associazione.

Al Consiglio Direttivo compete di: a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e il Tesoriere e disporre la revoca; b) nominare, ove lo ritenga opportuno, il Comitato Esecutivo e disporre la revoca dei suoi membri; c) gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea; d) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria in nome e per conto dell'Associazione; e) approvare la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; f) deliberare in ordine all'ammissione di nuovi associati e all'esclusione degli associati; g) convocare l'assemblea degli associati; h) deliberare in ordine al trasferimento della sede dell'Associazione nell'ambito del medesimo Comune; i) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla normativa pro tempore vigente come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio è composto da minimo tre e massimo cinque membri, compreso presidente, vicepresidente e tesoriere, aventi i requisiti di legge.

Esso dura in carica per quattro esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, ma con scadenze alternate ogni due anni, per consentire la permanenza in carica di una parte del consiglio, secondo le modalità previste da apposito regolamento in conformità alle previsioni di legge e di statuto.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione; in caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di un Consigliere, il Consiglio Direttivo fa luogo alla sua cooptazione ed il Consigliere cooptato dura in carica fino alla Assemblea più prossima, al cui ordine del giorno deve essere posta la sostituzione del Consigliere cessato; il Consigliere che venga eletto dall'assemblea in luogo di un Consigliere cessato dalla carica dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

I Consiglieri sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, almeno sette giorni prima dell' adunanza, o in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vice Presidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in **audio o video conferenza**, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'adunanza l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'adunanza si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Al **Presidente** del Consiglio Direttivo spetta di: a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento; b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti dell'associazione nonché della normativa applicabile; promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi l'opportunità c) convocare l'assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni; d) predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo; e) rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo; f) attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza dell'Associazione anche a soggetti estranei al Consiglio Direttivo.

Al **Vicepresidente** competono tutti i poteri del presidente, solo in caso di suoi impedimento.

Presidente onorario

Su proposta unanime del Consiglio Direttivo, l'assemblea può acclamare -ovvero nominare con la maggioranza dei due terzi degli associati -un Presidente onorario dell'associazione,

scelto tra personalità di riconosciuto prestigio che abbiano illustrato in modo significativo la vita culturale dell'associazione. Il Presidente onorario partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

Il **Segretario** cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Libro Verbali del Consiglio Direttivo, del Libro Verbali del Comitato Esecutivo e del Libro degli associati.

Il **Tesoriere** cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità b) effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili; c) predispone, dal punto di vista contabile, la bozza di bilancio d'esercizio.

7.3 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da cinque componenti eletti dall'assemblea fra i soci con almeno dieci anni ininterrotti di permanenza nell'associazione, che durano in carica per quattro esercizi, ammettendosi la rieleggibilità una sola volta in continuità. Esso ha funzioni endoassociative con poteri consultivi e di proposta, inerenti l'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento, da parte degli organi dell'associazione e del singolo associato, anche a salvaguardia dell'immagine dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri propone al Consiglio Direttivo le sanzioni da irrogare, compresa l'esclusione di singoli associati, anche sulla base di apposito Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Probiviri, su richiesta dell'assemblea o del Consiglio Direttivo, esprime pareri sull'interpretazione delle norme del presente statuto e dei regolamenti e può proporre eventuali modifiche dell'no e degli altri.

Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge al suo interno il Presidente, cui compete convocare e presiedere le riunioni dell'organo, i cui verbali vengono stesi da uno dei componenti, che provvederà a trasmetterli al Segretario dell'associazione che ne è custode.

La carica è gratuita per tutti i componenti del collegio.

7.4 Comitato artistico

Il Comitato Artistico si compone di tre membri, scelti dal Consiglio Direttivo fra personalità di spicco della cultura musicale, all'interno o fuori dell'associazione oltre che dal Presidente e dal direttore artistico. Esso dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili una sola volta in continuità. I verbali delle adunanze vengono stesi da uno dei componenti, che provvederà a trasmetterli al Segretario dell'associazione che ne è custode.

Il Comitato ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo l'indirizzo artistico e culturale dell'associazione e i

relativi programmi. La proposta è obbligatoria, ma non vincolante. Il Consiglio Direttivo valuta anche la necessaria compatibilità economico-finanziaria.

Il Comitato, su invito del Presidente, interviene alle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo allo scopo di esprimere opinioni e pareri sulla politica culturale dell'associazione. Non hanno diritto di voto i suoi membri non associati o non componenti il Consiglio Direttivo.

Direzione artistica

Il Direttore artistico viene nominato dal Consiglio Direttivo anche su proposta non vincolante del Comitato artistico, e il Consiglio Direttivo ne decide il compenso. Dura in carica tre anni, rinnovabile.

Il Direttore artistico è scelto sulla base di un curriculum professionale e di studi in cui siano evidenti le competenze musicali - di interprete o compositore, di musicologo o di critico - e le esperienze e capacità nell'ambito dell'organizzazione di eventi di spettacolo, con particolare riferimento alla musica dal vivo.

Il Direttore artistico predispone i programmi dei concerti e degli eventi -specie dei programmi della stagione concertistica -e li sottopone al Comitato artistico, che ne discute avendo presente anche l'insieme delle proposte eventualmente pervenute dai Soci. Egli cura l'organizzazione, la comunicazione e la diffusione di ogni evento con la collaborazione del personale dell'Associazione e con l'Ufficio Stampa, ove previsto, o con altri ausiliari.

7.5. L'Organo di Controllo

L'organo di controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali il Consiglio Direttivo attribuisce la carica di Presidente del Collegio dei Controllori. E' comunque nominato anche un Controllore Supplente.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie: un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali, oppure un soggetto iscritto all'ordine degli Avvocati o dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Consulenti del Lavoro; oppure un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

L'organo di Controllo dura in carica per quattro esercizi.

L'organo di Controllo ha tutti i compiti e poteri attribuitigli dalla normativa pro tempore vigente; in particolare, vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'associazione, sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS, o comunque della vigente normativa pro tempore; e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

I membri dell'organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo.

Nessun compenso è previsto per i membri dell'organo di Controllo.

Articolo 8) Esercizi associativi e Scritture contabili

L'Associazione organizza la propria attività sulla base di esercizi di durata annuale, che terminano il 31 dicembre di ogni anno.

La tenuta e conservazione delle scritture contabili ed in particolare la redazione annuale del bilancio d'esercizio ha luogo nel rispetto dalla normativa pro tempore vigente.

Articolo 9) Estinzione

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'associazione, il suo patrimonio è devoluto in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Firmato: Andrea Pisani Massamormile - Notaio Gian Marco Antonelli - Sigillo.